



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

COPIA CONFORME

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 03-06-2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2026. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

- Autorità di Protezione Civile -

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO l'art. 59 del Regio Decreto n. 773 del 18/6/1931 “*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”;

VISTA la L. n. 689 del 24/11/1981 “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*”;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 “*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*” e, in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la L.R. n.53 del 12/12/2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”;

VISTA la L. 155 del 08/11/2021 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;

VISTA la L.R. n.1/2023 “*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*”;

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025;

VISTA la Deliberazione n. 313 del 29/03/2026 con la quale Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025 a tutto l'anno 2026;



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25/05/2026 “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.*” (Pubblicato sul BURP n. 43 del 01/06/2026);

CONSIDERATO CHE:

- per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d’ogni genere;
- l’eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
- è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l’intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

RILEVATO che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all’abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che volgono a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

IN ESECUZIONE di quanto disposto all’art. 8 del predetto DPGR n.299/2026;

RENDE NOTO

L’ALLEGATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 25/05/2026 “DICHIAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL’ANNO 2026, AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 38/2016 E DELLA L.R. 53/2019.” (PUBBLICATO SUL BURP N. 43 DEL 01/06/2026), QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

(estratto degli articoli più significativi)

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (art. 1 DPGR 299/2026)

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell’andamento meteo-climatico.



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo (art. 3 DPGR 299/2026)

1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

- 3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.*
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.*
- 5. Nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.*

In conseguenza, con i poteri della carica

ORDINA

DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2026

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del Regio Decreto n. 773/1931 "T.U.L.P.S." e ss.mm.ii., dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii., dalla L.R. n.38 del 12/12/2016 e dal D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026, nonché di tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME CONTENUTE NELLA L.R. N.38 DEL 12/12/2016 "NORME IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA" E NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 25/05/2026 "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ**



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2026, AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 38/2016 E DELLA L.R. 53/2019.", NONCHÉ DI TUTTE LE NORME VIGENTI IN MATERIA COMUNQUE SUMMENZIONATE;

- 2. DI CONFERMARE LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI, RELATIVAMENTE A TUTTE LE AREE BOScate, CESPUGLIATE, ARBORATE, COLTIVATE, INCOLTE E A PASCOLO DEL TERRITORIO COMUNALE;**
- 3. IL DIVIETO ASSOLUTO, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, EVITARE IL VERIFICARSI DI DANNI ALL'ECOSISTEMI AGRICOLI E FORESTALI, AL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E PER EVITARE PROCURATI ALLARMI, DI BRUCIARE LE STOPPIE, LA VEGETAZIONE SPONTANEA E L'EVENTUALE ACCUMULO DI RESIDUI VEGETALI DI SFALCI E POTATURE.**
I RESTI VEGETALI DERIVANTI DALLA RIPULITURA DELLE AREE PRIVATE, POTRANNO ESSERE CONFERITI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL COMPETENTE DIRIGENTE E NELLE MODALITÀ VIGENTI;
- 4. AI PROPRIETARI, CONDUTTORI E/O GESTORI A QUALSIASI TITOLO DI FONDI RUSTICI, TERRENI E AREE DI QUALSIASI NATURA E LORO PERTINENZE DI PROCEDERE A PROPRIA CURA E SPESE ALLA RIPULITURA ED AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE AREE, TERRENI E PERTINENZE DI CUI SOPRA DA STOPPIE, FRASCHE, CESPUGLI, ARBUSTI, RESIDUI DI COLTIVAZIONE, ALLA RIMOZIONE DI ERBA SECCA ED OGNI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE.**
- 5. CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO CHE INTERESSI O MINACCI AREE BOScate, CESPUGLIATE, ARBORATE E A PASCOLO COMPRESSE EVENTUALI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE ANTROPIZZATE POSTE ALL'INTERNO DELLE PREDETTE AREE, È TENUTO A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ (N.U.E. 1-1-2) RIFERENDO OGNI UTILE ELEMENTO TERRITORIALE PER LA CORRETTA LOCALIZZAZIONE DELL'EVENTO.**



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

INVITA

- ✓ I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze **a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- ✓ **I cittadini a segnalare all'Ufficio Protezione Civile (protezionecivile@comune.putignano.ba.it) situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura**, fornendo tutti gli elementi utili all'identificazione di dette aree.

REDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, **che ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:**

- ✓ Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del citato DPGR n.299/2026, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, **con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.** (art. 6 DPGR n.299/2026);
- ✓ Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art.10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - ***da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;***
 - ***da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;***
 - ***da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n.38/2016;***
 - ***da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;***
 - ***da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.***



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

- ✓ Le violazioni delle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti 3 e 4 della presente ordinanza **saranno punite con** la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 ad € 500,00; come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 24/11/1981, così come modificato dall'art. 16 L. 3/2003, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00** (doppio del minimo).

AVVISA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma della Legge n. 241/1990 che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Protezione Civile ed il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Scalini, Dirigente della IV Area – Polizia Locale - Protezione Civile - Pubblica Sicurezza, poliziamunicipale@cert.comune.putignano.ba.it.

DISPONE

1. che la Polizia Locale, le altre Forze di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
2. della presente Ordinanza:
 - a) la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle bacheche comunali, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social istituzionali e in ogni altra forma ritenuta utile;
 - b) la notifica, nei modi e nelle forme di legge:
 - al Prefetto di Bari;
 - alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;
 - al Comando di Polizia Locale - Putignano;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale - Bari;
 - al Gruppo Comunale di Protezione Civile - Putignano (CMba093);
 - alle Associazioni di Volontariato Protezione Civile:
 - I. ANC PUTIGNANO (CMba094);
 - II. OPER (CMba063);



CITTÀ DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

III. OVERLAND OVUNQUE (CMba018);

IV. RANGERS (CMba016).

c) la trasmissione, per opportuna conoscenza:

- alla Città Metropolitana di Bari;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza - Putignano;
- al Comando Stazione Carabinieri - Putignano;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale - Noci;
- al Tenenza della Guardia di Finanza - Putignano;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Bari;
- al Distaccamento Vigili del Fuoco - Putignano;
- al Distaccamento Polizia Stradale - Castellana Grotte;
- al Dirigente III Area;
- al Dirigente V Area, per la trasmissione alle imprese appaltatrici;
- all'Ufficio Patrimonio e Manutenzione Verde Pubblico - V Area;
- agli altri Enti ed Associazioni interessati alle predette prescrizioni;
- all'Ufficio URP e all'Ufficio Comunicazione per la massima diffusione.

/LD

LA DIRIGENTE IV AREA
Polizia Locale – Protezione Civile
Dott.ssa Maria Teresa Scalini

f.to IL SINDACO
Dott. Michele Vinella